



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 48/23 SENT.
 N. 214/21 R.A.C.
 N. REP.
 N. 199/23 CRON.

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico Dott.ssa Vilma Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N.214/21 del Ruolo Generale Affari Contenziosi della Sezione Unica, decisa all'udienza del 08.05.2023 avente per oggetto: opposizione decreto ingiuntivo

Tra

[redacted] rapp e difeso dall'avv. [redacted]
 [redacted] come da mandato
 in calce

OPPONENTE

CONTRO

[redacted] dom.to in
 [redacted]

OPPOSTO

Conclusioni: le parti concludevano come da verbale e note cartolari

FATTO


Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 30.06.21, la sig.ra [REDACTED], proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Rodi Garganico n 27/21, con il quale le veniva ingiunto di corrispondere [REDACTED] Giuseppe Falcone, la somma di € 1.000,00, quale debitoria rinveniente quale acconto compenso professionale promesso in contratto sottoscritto dalla stessa; l'opponente disconosceva la sottoscrizione della firma apposta sul documento, nonché il contenuto stesso; pertanto ritenendo il credito non provato né fondato, chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto;

alla udienza del 21.03.22 si costituiva l'opposto professionista che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della opposizione fatta con citazione e non con ricorso; legittimità del decreto ingiuntivo e riteneva che il credito professionale, non fosse solo di € 1.000,00 ma ammontava ad € 2.475,00 poiché l'accordo prevedeva il pagamento di quanto maturato per l'opera svolta, fino alla revoca del mandato.

Ammessa la ctu sulla veridicità della sottoscrizione, alla udienza del 08.05.2023 previa precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva riservata per la sentenza.

DIRITTO

L'opposizione è risultata infondata pertanto viene rigettata per le



seguenti motivazioni.

Provato ed incontestato è risultato che l'opposto ha rappresentato e difeso l'opponente in un giudizio di lavoro presso il Tribunale di Foggia e precisamente predisponendo, lettera di messa in mora, predisposizione del ricorso, iscrizione a ruolo dello stesso al n 6691/20 e partecipazione alla udienza del 23.03.21;

l'opposto depositava altresì scrittura priva di conferimento incarico tra le parti dove era previsto il complessivo compenso di € 4.500,00 per l'opera professionale; per tale opera l'opposta si impegnava a corrispondere l'acconto di € 1.000,00 entro il 30.09.2020 che l'██████████
██████████ richiedeva con l'ingiunzione opposta;

l'attività svolta dal professionista, non veniva messa in discussione, ma non veniva riconosciuta la sola scrittura privata di conferimento incarico;

l'esperita ctu grafologica, ha fatto emergere la genuinità della sottoscrizione della scrittura privata posta a fondamento della pretesa; nella stessa infatti era previsto un acconto di € 1.000,00 da corrispondere entro il 30.09.20 e veniva disciplinato anche il pagamento del compenso complessivo; provato ed incontestato è risultato la revoca del mandato ██████████ ██████████, che però non esime l'opponente dal pagamento delle attività svolte fino al momento della revoca. Tali attività possono essere liquidate in complessivi € 2.475,00, somma proposta sostanzialmente in via transattiva con la proposta ex art 185 bis che però non veniva accettata dall'opponente senza giustificato motivo.

Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione è da rigettare con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento della



proposta riconvenzionale da parte di [REDACTED], la corresponsione dell'ulteriore somma di € 1.475,00 oltre a interessi dalla domanda.
Le spese di causa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] così provvede :
rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n 27/2021 emesso dal Giudice di Pace di Rodi Garganico nei confronti della [REDACTED] ;
condanna l'opponente alla corresponsione della ulteriore somma di € 1.475,00 oltre interessi dovuta a saldo dell'opera professionale svolta in favore della [REDACTED];
condanna la opponente al pagamento delle spese e competenze di causa sostenute dall'opposto che liquida in complessivi € 700,00 oltre iva cap e rimb forfettario come per legge.
Pone definitivamente a carico della opponente le spese di ctu così come liquidate in decreto
Rodi Garganico 3005.2023

Il Giudice di Pace
Avv. Vilma Russo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30/5/2023



IL CANCELLIERE

dott. Pio Antonio Pedicchio